



INFERMIERI, TURNI NOTTURNI E MENSA: QUANDO SPETTANO I BUONI PASTO

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 LA QUESTIONE**
- 2 IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE**
- 3 L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE**
- 4 E PER CHI SI TROVA NELLA STESSA SITUAZIONE?**
- 5 CONCLUSIONI**

1 LA QUESTIONE

Un infermiere lavora per più di sei ore continuative.-

Ha diritto alla mensa o al buono pasto?

E cosa succede se il turno è **notturno**, la mensa è chiusa e la pausa dura appena dieci minuti? Sul punto è intervenuta la **Cassazione con l'ordinanza n. 24919/2026**.-

2 IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE

La vicenda riguarda un'**infermiera dipendente di un'azienda ospedaliera**, che aveva svolto turni continuativi superiori alle sei ore senza usufruire del servizio mensa o di quello sostitutivo.-

I giudici le riconoscono il diritto e condannano l'azienda anche al pagamento della relativa somma.-

L'azienda ricorre in Cassazione, contestando, tra l'altro, il riconoscimento del beneficio anche per i **turni notturni**.-

La domanda è semplice: **se di notte la mensa è chiusa, il diritto scompare?**

No, occorrono precise condizioni.-

3 L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Il servizio mensa ha natura **assistenziale** e il **diritto non dipende dal fatto che il turno sia svolto di giorno o di notte.-**

Quando il turno supera le **sei ore continuative**, il lavoratore ha diritto alla pausa e, **se ricorrono gli ulteriori presupposti**, può usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Non cambia il principio neppure se la pausa del turnista dura soltanto **dieci minuti**: ciò che **conta è la durata del turno**, non quella della pausa.-

E se durante il turno non è possibile consumare il pasto, il servizio può essere fruito anche **prima dell'inizio o dopo la fine del turno.-**

La regola vale espressamente anche per i **turnisti notturni.-**

E l'indennità per il lavoro notturno? **Non sostituisce e non assorbe il diritto alla mensa.-**

Neppure la necessità di garantire la continuità dell'assistenza può giustificare l'esclusione: spetta all'azienda organizzare turni e pause senza lasciare i pazienti privi di assistenza.-

4 GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA

La pronuncia può interessare concretamente **infermieri e altri lavoratori turnisti del Comparto Sanità** che svolgono, o hanno svolto, turni continuativi superiori alle sei ore senza poter usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Questo, però, **non significa che tutti abbiano automaticamente diritto a ottenere buoni pasto o somme arretrate.-**

Occorre verificare il singolo rapporto di lavoro: **turni effettivamente svolti, durata dell'orario, disciplina collettiva applicabile, organizzazione del servizio mensa o sostitutivo dell'azienda e periodi per i quali il beneficio non è stato riconosciuto.-**

Anche eventuali precedenti richieste scritte possono assumere rilievo, soprattutto ai fini della prescrizione.-

Chi si riconosce in una situazione analoga, quindi, può avere interesse a **far esaminare la propria posizione e la relativa documentazione**, per verificare se sussistano concretamente i presupposti per una richiesta nei confronti dell'azienda.-

5 CONCLUSIONI

La Cassazione **non dice che chiunque lavori più di sei ore abbia automaticamente diritto al buono pasto**.-

Il principio presuppone che l'azienda abbia già **istituito il servizio mensa o una modalità sostitutiva**.-

Quando il servizio esiste, però, il lavoratore non può esserne escluso soltanto perché **lavora su turni, ha una pausa breve o lavora di notte**.-

In altre parole, **la mensa può anche essere chiusa di notte, ma il diritto, quando ne ricorrono i presupposti, non viene meno**.-